

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 813

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, SOBRERO, CAPRA, MORINI, MARCHETTI, ZAMBERLETTI, SANTUZ, GALLI, BODRATO, RUSSO FERDINANDO**

*Presentata il 28 settembre 1972*

### Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — In alcune regioni d'Italia l'apertura e la coltivazione di cave, in special modo in zone collinari ha causato gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e della situazione paesaggistica preesistente.

Tali dati negativi sono stati recentemente e ripetutamente sottolineati e denunciati anche da associazioni a carattere culturale e dagli organi di stampa, trovando ampia rispondenza nell'opinione pubblica.

Le accennate deturpazioni si sono verificate anche in zone che, per vari motivi, non sono ancora state sottoposte a vincolo in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pur tuttavia presentano aspetti paesaggistici senz'altro degni di tutela.

D'altra parte, l'apertura e la coltivazione di cave presentano importanti riflessi in ordine ad altri grossi problemi di interesse generale (idrogeologici, forestali, problemi dell'occupazione, eccetera).

La presente proposta di legge intende porre le regioni in condizioni di affrontare e risolvere i problemi accennati, garantendo nel contempo il rispetto da parte delle regioni di alcuni principi fondamentali che appare necessario stabilire a tutela di fondamentali interessi dell'intera collettività nazionale.

La competenza in materia è infatti — come è noto — delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ma, ai sensi della stessa disposizione costituzionale, al legislatore statale spetta dettare i principi fondamentali vincolanti la legislazione regionale in materia.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce il principio dell'appartenenza delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile della regione nel cui territorio esse sono situate, in analogia con i principi comunemente seguiti dal nostro ordinamento in tutti i casi di sfruttamento di risorse naturali (miniere, acque minerali e termali, eccetera).

Nell'articolo 2 della proposta di legge sono precisati i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. In armonia con il principio dell'appartenenza delle cave e torbiere al patrimonio indisponibile delle Regioni, stabilito dall'articolo 1, la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere sono soggette a un regime di concessione da parte delle regioni, anche in tal caso in analogia con quanto dispone l'ordinamento vigente in altri consimili casi di sfruttamento di risorse naturali. Si è ritenuto opportuno tuttavia prevedere l'obbligo per le autorità regionali competenti di sentire il parere delle amministra-

zioni comunali e provinciali interessate e degli organi statali competenti in materia di tutela delle bellezze naturali e conservazione del suolo.

L'articolo 2 della proposta indica inoltre le materie sulle quali la legislazione regionale dovrà dettare un'apposita disciplina e gli interessi fondamentali cui essa dovrà uniformarsi. Tali interessi sono di due ordini: innanzitutto l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, della stabilità delle aree interessate, della conservazione del suolo, della salubrità delle zone circostanti; in secondo luogo l'interesse del proprietario del suolo, salvaguardato dal diritto di prelazione

nel rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta di legge.

Gli articoli 3 e 4 della proposta di legge dettano le disposizioni transitorie da applicarsi fino all'entrata in vigore della legislazione regionale che, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 1 e 2, conterrà la nuova disciplina della materia.

L'articolo 5 prevede per i casi più gravi di violazione delle norme fondamentali della legge, una sanzione penale adeguata all'entità del reato e alla gravità del pregiudizio che ne deriva per gli interessi pubblici.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le cave e le torbiere fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione nel cui territorio esse sono situate, salvo quelle di proprietà dei comuni che restano nel loro patrimonio indisponibile.

### ART. 2.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve ispirarsi ai principi di cui ai seguenti commi:

La ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere sono subordinate, rispettivamente, al permesso di ricerca e alla concessione di coltivazione, da rilasciarsi dai competenti organi della Regione, sentiti la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, i quali debbono esprimere il loro parere entro cinquanta giorni dalla richiesta.

La legge regionale stabilisce le norme in materia di rilascio e di revoca della concessione, di oneri a carico del concessionario, nonché di condizioni dell'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi gene-

rali; prevede termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; stabilisce i provvedimenti da adottare nei casi di mancato o insufficiente sfruttamento; prevede la sistemazione del suolo al termine della coltivazione; detta disposizioni transitorie per le attività in atto e prevede sanzioni amministrative e pecuniarie per i casi di trasgressione alle norme legislative e regolamentari, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5.

Nel rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è data la precedenza al proprietario del suolo.

### ART. 3.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 2, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono soggette a permesso di ricerca o concessione di coltivazione da rilasciarsi dal presidente della giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicate nel secondo comma del precedente articolo 2, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura nonché l'ispettorato regionale delle foreste, i quali debbono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Per le attività in atto l'esercente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere la relativa concessione o permesso.

In entrambi i casi il presidente della giunta regionale si pronuncia entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda.

La concessione può essere subordinata all'impegno di effettuare i lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione, alla prestazione di adeguate garanzie, e al rispetto, da parte dell'esercente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione già sia stata sottoposta. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera, o non dia ad essa sufficiente sviluppo, oppure contravenga alle norme relative alla coltivazione, il presidente della giunta regionale può stabilire un termine non inferiore a novanta giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al precedente articolo 2.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il presidente della giunta regionale può

dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili, e intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto da parte del concessionario subentrante. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

Ove gli esercenti non presentino istanza per il rilascio della concessione nei termini prescritti, il presidente della giunta regionale sospende l'attività di coltivazione e fissa un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo saranno sottoposte a revisione nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 2.

#### ART. 4.

Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 2, sono applicabili alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale ad eccezione delle disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

#### ART. 5.

Chiunque intraprende l'attività di coltivazione di cave e torbiere senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con una ammenda non inferiore a lire 1.000.000.

Alla stessa pena sono soggetti i titolari della coltivazione in atto che non ottemperino all'ordine di sospensione di cui all'articolo 3, penultimo capoverso.